

## VERBALE DI ACCORDO

per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 70, D.L. 34/2020 s.m.i.

Oggi, 22 luglio 2020,

tra

la società Decathlon Italia S.r.l., con sede legale in Viale Vallassina, 268, Lissone (MB), rappresentata dalla procuratrice speciale della Società, Dott.ssa Simona Smaldone

(qui di seguito, anche la "Società")

i rappresentanti di Confcommercio rispettivamente in persona delle Sig.ra Roberta Rossetti e Alessandra Setti

( qui di seguito, anche l'"Associazione Datoriale")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, rispettivamente in persona dei Sig.ri Vanessa Caccерini, Marco Demurtas e Gennaro Strazzullo, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U.

(di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

- A. l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno registrare, nonostante la riapertura dei punti di vendita della Società un'importante flessione del fatturato, ciò in considerazione delle difficoltà legate al contingentamento degli ingressi, alle problematiche di approvvigionamento degli articoli sportivi dovute al lockdown che ha interessato molti dei paesi ove sono presenti gli uffici di produzione della Società e dal difficile avvio della stagione estiva, con conseguente difficoltà nelle vendite degli articoli sportivi ad essa legati. Per questi motivi si rende necessario richiedere, la proroga, fino al 31 agosto 2020, del trattamento di CIGD già utilizzato dall'azienda dal 14 marzo e fino al 15 maggio 2020 (fino al 12 giugno 2020 nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto),;
- B. in data 12 luglio 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta proroga del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("C.I.G.D.") ex art. 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. per le unità locali indicate nell'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, le "Unità"), per un periodo di 5 settimane da utilizzarsi entro il 31/08/2020
- C. le Parti hanno, dunque, esaminato le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla proroga del trattamento di C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- D. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;
- E. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.

### Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di proroga della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 70 del D.L. 34/2020, per un massimo di n.6983 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1;
- 2) la Società presenterà domanda di accesso al trattamento di C.I.G.D. all'INPS con decorrenza dal 21 luglio 2020, per un periodo massimo di 5 settimane fino al 31/08/2020;
- 3) le Parti concordano la sospensione o riduzione fino a zero ore per un massimo di n. 6983 dipendenti. Resta inteso che non saranno sospese le figure professionali la cui attività sia necessaria per garantire

Simona Smaldone

Roberta Rossetti

Alessandra Setti

SP


SP

la continuità dell'operatività aziendale; per tali figure, ove possibile, si darà priorità al lavoro svolto in modalità agile;

- 4) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 24 ore;
- 5) si conviene, infine, che, qualora si verificassero le condizioni, anche normative, affinché si possa riprendere la normale attività lavorativa di una o più Unità, i relativi dipendenti saranno richiamati in servizio e, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionali, con modalità di rotazione;
- 6) il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto dall'impresa e rimborsato o conguagliato dall'INPS secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, come previsto dall'art. 70 co. 1 lett. g, D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;
- 7) La Società continuerà a dare attuazione - come fatto fino ad ora - a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, espressamente aderendo all'accordo quadro siglato in data 26 marzo 2020 tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per l'applicazione del "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020" e s.m.i.
- 8) con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F) della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.



L'Associazione Datoriale

